

DIRETTIVA PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AUTONOMO PER I CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI

IL CONSERVATORE

- Visto l'art. 26 del D.Lgs. 286/98 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulle condizioni dello straniero";
- Visto il D.P.R. 394/99, "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 286/98";
- Vista la circolare del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato n. 3483/C del 4/04/2000, avente ad oggetto "D.Lgs. 26899, art. 6 e D.P.R. n. 394/99, art. 39 – Lavoro autonomo da parte di cittadini stranieri extracomunitari";
- Visto il decreto del Ministero degli Affari Esteri del 12.07.2000 avente ad oggetto "Definizione delle tipologie dei visti di ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento";
- Vista la delibera di Giunta n. 199 del 14.07.2000;
- Vista la delibera di Giunta n. 97 del 15.04.2013;
- Visto l'art. 36 del D.P.R. 334/2004;
- Viste le direttive annuali del conservatore in materia di rilascio nulla osta e attestazione dei parametri finanziari per i cittadini extracomunitari;
- Visto il decreto MAE dell'11.05.2011 che dispone, a partire dal 2013, che l'importo dei parametri economico finanziari deve essere comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile dell'assegno sociale (pari attualmente ad € 429,00). Pertanto le risorse finanziarie occorrenti all'esercizio delle attività non possono essere inferiori ad € 16.731,00;
- Vista la circolare del M.A.P. del 20.07.2005 n. 3589/C;

DISPONE quanto segue:

Art. 1. Ambito di applicazione. Definizioni.

La presente direttiva si applica ai seguenti soggetti:

1. **cittadino extracomunitario attualmente all'estero che richiede il nullaosta (comprensivo dei parametri economico finanziari) tramite procuratore** (art. 26, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 286/1998 e dall'art. 39, commi 1,2,3 e 7 del D.P.R. n. 392/1999)
2. **cittadino extracomunitario attualmente in Italia nei seguenti casi:**
 - **senza permesso di soggiorno (con un visto di ingresso valido)**
 - **in possesso di permesso da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo nei casi ammessi (es. permesso di soggiorno per motivi di studio, turistici, salute).**

Al riguardo si precisa che l'ufficio provvederà al rilascio dei seguenti documenti:

- a. **Nullaosta (art. 39, co. 1, DPR 394/99):** rilascio, a seguito di istanza dell'interessato, di dichiarazione dalla quale risulti **che non sussistono motivi**

ostativi all'iscrizione nel registro delle imprese o **al rilascio** del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto dallo straniero che intenda svolgere in Italia una attività di lavoro autonomo per la quale è previsto il possesso di una autorizzazione, o licenza, o l'iscrizione in un apposito Registro o Albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia ed ogni altro adempimento amministrativo, per i quali la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona è individuata, da norme di legge o regolamentari, quale Autorità amministrativa competente;

- b. **Attestato dei parametri finanziari (art. 39, co. 3, DPR 394/99)**:rilascio, a seguito di istanza dell'interessato anche tramite procuratore, di una attestazione dei parametri finanziari per l'esercizio di una attività lavorativa a carattere imprenditoriale per la quale è prevista l'iscrizione al Registro delle Imprese/AIA (ai sensi della delibera di Giunta n. 97/2013).

La dicitura "**nulla osta**" è sempre riferita al procedimento amministrativo di cui alla precedente lettera a) del presente articolo e la dicitura "**attestazione dei parametri finanziari**" è sempre riferita al procedimento amministrativo di cui alla precedente lettera b) del presente articolo

Art. 2. Competenza territoriale

La competenza della Camera di commercio cui presentare le relative istanze viene determinata **sulla base della provincia dove si intende svolgere l'attività lavorativa**.

La Circolare n. 3473/C del 29/11/1999 del Ministero Attività Produttive ha specificato che questa **competenza sussiste anche in caso di attività che non richiede il rilascio di alcun titolo abilitativo** (nella circolare viene fatto specifico riferimento alla dichiarazione dei parametri economico-finanziari di cui all'art. 39, co. 3, DPR 394/99)

Art. 3. Dichiarazione di cui al punto a) dell'art.1 – nulla osta – art. 39, co 1, DPR 394/99

1. La Camera di Commercio rilascia il nullaosta allo straniero limitatamente alle attività per le quali gli uffici camerale sono tenuti, per legge o per regolamento, all'iscrizione nel registro delle imprese/Albo Imprese Artigiane e/o all'accertamento di determinati requisiti e/o condizioni, in assenza o carenza dei quali non è consentito l'esercizio dell'attività;

2. **Il nulla osta non viene rilasciato per quelle attività per le quali la licenza, l'autorizzazione o la verifica dei requisiti è di competenza di un ente diverso dalla Camera di Commercio;**
3. Il nulla osta non viene rilasciato per quelle attività autonome che non trovano corrispondente iscrizione nel registro delle imprese/AIA;
4. Il nulla osta non viene rilasciato per quelle attività autonome da svolgere in qualità di amministratore o socio di società o di cooperative (Decreto MAF 12.07.2000)
5. **Il nulla osta viene rilasciato anche a stranieri che intendono operare come soci prestatori d'opera presso società anche cooperative costituite da almeno tre anni;**
6. Il nulla osta non viene rilasciato a stranieri che intendono operare come soci prestatori d'opera presso società anche cooperative costituite da meno di tre anni;
7. Il nulla osta attesta che il richiedente è in possesso dei requisiti e/o condizioni per l'iscrizione nel registro delle imprese/AIA e/o per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio legittimante lo svolgimento di una determinata attività di lavoro autonomo/socio prestatore d'opera e conterrà anche l'attestazione dei parametri finanziari ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività.
8. Il nulla osta **non viene rilasciato** qualora lo straniero risulti in possesso di un permesso di soggiorno per uno dei seguenti motivi:
 - ✓ lavoro autonomo
 - ✓ lavoro subordinato
 - ✓ in attesa di occupazione
 - ✓ per inserimento nel mercato del lavoro
 - ✓ per motivi familiari
 - ✓ per motivi umanitari
 - ✓ per motivi di protezione sociale
 - ✓ per motivi straordinari
 - ✓ per asilo politico
 - ✓ per ricongiungimento familiare

In questi casi lo straniero può iscriversi direttamente al registro delle imprese/aia

La Camera non è tenuta al rilascio del nulla osta nei seguenti casi:

1. nel caso di consulenti e liberi professionisti;
2. nel caso in cui il lavoro autonomo che si intende esercitare consista nella collaborazione ad imprese iscritte al Registro Imprese già attive in Italia, da parte di soggetti che rivestono cariche sociali di società o cooperative;
3. nel caso di stranieri in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi che consentono l'esercizio di attività lavorativa.

Art. 4. Attestazione del possesso delle disponibilità finanziarie di cui al punto b) dell'art. 1 - art. 39, co 3, DPR 394/99

1. L'attestazione dei parametri finanziari viene rilasciata unitamente al nullaosta e pertanto è emessa negli stessi casi e con gli stessi limiti previsti per il rilascio del nullaosta. Questa regola subisce una sola eccezione nel caso in cui il nullaosta sia rilasciato da un ente diverso dalla Camera di Commercio. In questo caso la Camera di Commercio rilascia unicamente l'attestazione dei parametri finanziari.
2. L'attestazione di parametri finanziari consiste **nell'astratta** individuazione delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale.
- 3. La Camera non è tenuta a verificare l'effettiva disponibilità delle risorse economiche**
4. Gli importi dei parametri finanziari per lo svolgimento di attività autonome da parte degli stranieri è stata fissata per l'anno 2013 (delibera di giunta n.97/2013) nelle seguenti misure:
 - attività a basso livello di investimenti quali piccoli lavori di edilizia o carpenteria, piccole attività di sartoria, servizi di giardinaggio, assemblaggio materiali, procuratori di affari, assistenza e attività simili che richiedono costi minimi per l'avviamento, per le quali è stimata una disponibilità finanziaria minima iniziale di € **17.500,00** (importo aggiornato in base alla capitalizzazione su base annua dell'importo mensile dell'assegno sociale);
 - attività a medio livello di investimenti che richiedono un maggiore investimento in macchinari e mezzi (laboratorio o negozio), quali produzione di capi di abbigliamento e accessori, lavorazione orafa, sartorie, attività agricole per le quali è richiesta una disponibilità finanziaria minima iniziale di € **27.000,00**;
 - attività ad alto livello di investimenti, attività commerciali o produttive di un certo rilievo quali gastronomie, pizzerie per asporto, pasticcerie ed attività simili per le quali è richiesta una disponibilità finanziaria minima iniziale di € **37.000,00**.

Art. 5. Rilascio della sola attestazione dei parametri economici

La Camera di Commercio rilascia solo la dichiarazione dei parametri finanziari (e non il nulla osta) quando **l'attività d'impresa** dichiarata è soggetta a verifica dei requisiti, licenza o simili, le quali sono di competenza di enti diversi dalla Camera di Commercio (es. per l'attività di commercio al dettaglio il nullaosta viene rilasciato dal Comune).

In questo caso il nulla osta (ossia la dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi all'esercizio dell'attività – art. 39, co. 1, DPR 394/1999) deve essere emesso da quella Pubblica Amministrazione, spettando alla Camera di Commercio soltanto **di dichiarare i relativi parametri economico-finanziari**.

Art. 6. Procedimento per il rilascio del nulla osta e delle attestazioni di cui sopra

La domanda di rilascio del nulla osta e delle attestazioni di cui sopra dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato. **Alla domanda vanno allegati due marche da bollo da € 16,00 (una per la domanda e una per il nullaosta/attestazione).** Non è prevista la corresponsione di diritti di segreteria.

L'extracomunitario già in Italia deve allegare alla domanda per il rilascio delle dichiarazioni di cui sopra (ex art. 39, comma 3, ed eventualmente anche ex art. 39, comma 1, DPR 394/99) il permesso di soggiorno valido, non scaduto, di cui chiede la conversione. Qualora il permesso di soggiorno sia scaduto dovrà essere allegata prova della richiesta (presentata in Questura direttamente o tramite gli uffici postali) di rinnovo del permesso di soggiorno.

La domanda è sottoscritta dallo straniero allegando fotocopia un suo documento di identità in corso di validità.

Qualora l'extracomunitario non sia in Italia, la domanda è presentata da un **procuratore**, che firmerà il modello allegando un suo documento di identità in corso di validità.

La procura deve rivestire una delle seguenti forme:

- 1. redatta da notaio italiano**
- 2. se fatta all'estero deve recare la legalizzazione (che certifica la provenienza o la qualità del pubblico ufficiale estero) della firma del delegante da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero (art. 33 DPR 445/00).**
- 3. se fatta all'estero (in uno dei paesi aderenti alla convenzione Aja: "Austria Belgio Finlandia Francia Germania Giappone Gran Bretagna Grecia Irlanda Jugoslavia Liechtenstein Lussemburgo Norvegia Olanda Portogallo Spagna Svezia Svizzera Turchia. Andorra Argentina Armenia Australia Belize Brunei Cipro El Salvador Federazione Russa Israele Lettonia Liberia Lituania Malawi Malta Messico Niue Panama Repubblica Ceca San Christopher e Nevis San Marino Seychelles Stati Uniti d'America Sud Africa Ungheria Venezuela. Antigua e Barbuda Bahamas Barbados Bielorussia Bosnia Erzegovina Botswana Croazia Figi Lesotho Macedonia Mauritius Slovenia Swaziland Suriname Tonga".) deve contenere l'APOSTILLE . Tale formalità (che certifica la veridicità della firma del pubblico funzionario, la qualità in cui il firmatario ha agito, l'autenticità del sigillo o timbro di cui l'atto è munito) sostituisce la legalizzazione ed è resa dalle autorità competenti individuate dal ogni Paese aderente.**

Alla procura legalizzata o munita di apostille deve essere allegata la traduzione che deve alternativamente:

- essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana**
- essere munita di asseverazione resa con giuramento da parte di un**

traduttore davanti al Tribunale Italiano.

Non sono ammesse Apostille per la traduzione.

Eventuali diversi accordi bilaterali o multilaterali che prevedono l'esenzione della legalizzazione o dell'Apostille verranno valutati singolarmente.

Su tutti i documenti allegati in fotocopia alla domanda (con originale in visione) il funzionario che ha ritirato la pratica dovrà apporre la dicitura " visto l'originale", con la data e la firma del funzionario.

La dichiarazione di nullaosta e dell'attestazione dei parametri economici ha validità di 3 mesi (art. 39 dpr 394/99).

Art. 7. Procedimento per il rilascio del nulla osta e delle attestazioni per soci prestatori d'opera di società e cooperative

1. La Camera di Commercio rilascia il nullaosta e l'attestazione solo agli stranieri che intendono divenire **soci prestatori d'opera di società anche cooperative costituite da almeno tre anni (verificare da visura)**;
2. Il nulla osta e l'attestazione **non vengono** rilasciati per quelle attività autonome da svolgere in qualità di amministratore o semplice socio di società o di cooperative (non prestatore d'opera) (Decreto MAF 12.07.2000 – Circolare MAP n. 3589/c del 20.07.2005)
3. Il nulla osta e l'attestazione **non vengono** rilasciati a stranieri che intendono operare come soci prestatori d'opera presso società anche cooperative costituite da meno di tre anni;
4. La Camera di Commercio rilascia il nullaosta e l'attestazione allo straniero limitatamente alle attività autonome che trovano corrispondente iscrizione nel registro imprese/AIA (es. non si rilasciano nullaosta e attestazione a coloro come socio d'opera che intendono svolgere attività di consulenza in qualità di socio d'opera);
5. Il nulla osta non viene rilasciato per quelle attività d'impresa per le quali la licenza o l'autorizzazione è di competenza di un ente diverso dalla Camera di Commercio;
 - ✓ L'attestazione del parametro finanziario viene rilasciata considerando il parametro astratto previsto per il tipo di attività dichiarata dallo straniero e oggetto della prestazione d'opera. Tale parametro viene diviso per il numero dei soci (compreso il socio straniero entrante). Sarà pertanto necessario, qualora l'ufficio non disponga di tale dato (es. per le S.P.A., SOC. COOPERATIVE, S.A.P.A) che l'interessato alleggi alla pratica una copia del libro soci con l'originale in visione. Resta fermo che il parametro economico-finanziario minimo rimane la capitalizzazione su base annua dell'importo mensile dell'assegno sociale (per il 2013 pari a € 17.000,00 come da

delibera di giunta n.97/2013) – (Circolare M.A.P. n. 3589/C del 20.07.2005).

La domanda di rilascio del nulla osta e delle attestazioni di cui sopra dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato e seguendo le istruzioni di cui all'art. 5 della presente direttiva.

Art. 8 Procedimento per il rilascio della sola attestazione dei parametri economici

La domanda di rilascio della sola attestazione dei parametri economici dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato e seguendo le istruzioni di cui all'art. 5 della presente direttiva.

L'attestazione dei parametri economici ha validità di 3 mesi (art. 39 dpr 394/99).

Art. 9. Iscrizione nel registro delle imprese o nell'Albo Imprese Artigiane

Al fine di ottenere l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'Albo Imprese Artigiane è necessario esibire il permesso di soggiorno. A tal fine non sono validi i permessi di soggiorno per motivi di studio, formazione e **in attesa di cittadinanza (nota del Ministero dell'Interno del 15.12.2008 - ns prot. 29.12.2008 4563)** mentre sono validi i seguenti permessi di soggiorno:

- ✓ lavoro autonomo
- ✓ lavoro subordinato
- ✓ in attesa di occupazione
- ✓ per inserimento nel mercato del lavoro
- ✓ per motivi familiari
- ✓ per motivi umanitari
- ✓ per motivi di protezione sociale
- ✓ per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L.40/98)
- ✓ per asilo politico
- ✓ per ricongiungimento familiare
- ✓ per adozione (caso calugaru dimitru)

Si fa presente che i nuovi permessi di soggiorno non indicano i motivi di rilascio. In questi casi l'ufficio accoglie comunque l'istanza con allegata l'autocertificazione che specifica il motivo del rilascio (ovviamente il motivo deve essere uno di quelli che consente l'iscrizione nel RI/AIA) e **procede ad effettuare i controlli a campione** inviando apposita richiesta alla Questura. **Si precisa inoltre che il permesso di soggiorno non vale come documento di riconoscimento.** Esso infatti è un'autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale che consente di soggiornare in Italia solo se accompagnato dal passaporto o altro documento di riconoscimento (nota del Ministero dell'Interno del

13.12.2007 – ns prot. 19.12.2007 n. 31541).

Art. 10. Richiesta di iscrizione nel registro delle imprese o nell'Albo Imprese Artigiane in presenza di domanda di rinnovo o di rilascio di permesso di soggiorno.

Rinnovo permesso di soggiorno

I permessi di soggiorno scaduti in corso di rinnovo consentono di presentare la domanda di iscrizione nel registro delle imprese/aia (nota della Ministero dell'Interno del 08.08.2006).

In questi casi, in aggiunta alla restante documentazione richiesta, il cittadino extracomunitario sarà tenuto ad allegare alla pratica presentata al registro delle imprese/aia la seguente documentazione:

- copia del permesso di soggiorno scaduto;
- copia della ricevuta rilasciata dalla Questura o dagli Uffici postali. In quest'ultimo caso l'operatore di Poste provvederà a consegnare la ricevuta della raccomandata che dovrà essere compilata dallo straniero. La ricevuta che verrà rilasciata allo straniero all'atto della presentazione della domanda, è dotata di requisiti di sicurezza e riporta i codici di accesso (Codice Assicurata e Codice Ologramma) all'area riservata per conoscere lo stato di avanzamento della pratica. L'addetto del registro delle imprese, al momento dell'istruttoria della pratica, verificherà l'esistenza e lo stato della pratica accedendo al sito <https://www.portaleimmigrazione.it/ELI2ImmigrazioneWEB/Pagine/StartPage.aspx>

Su tutti i documenti allegati va resa la dichiarazione sostitutiva di corrispondenza all'originale. Ai sensi dell'art. 47 del dpr 445/00 tale dichiarazione sostitutiva di corrispondenza potrà essere rilasciata esclusivamente dall'interessato (il titolare dei documenti di cui alla dichiarazione sostitutiva) o da un altro soggetto a condizione che quest'ultimo esibisca una specifica delega in originale, allegando documento di identità del delegato e del delegante. In caso di pratica telematica/informatica vale come delega la procura allegata o in alternativa la dichiarazione di cui alla l. 350/03 (ovviamente con riferimento, in quest'ultimo caso, alle sole società).

Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese è necessario che **il permesso di soggiorno scaduto sia stato rilasciato per uno dei motivi per i quali è consentita l'iscrizione nel registro delle imprese/aia**. In sede di evasione della pratica va indicato nel MAD la seguente dicitura "**permesso di soggiorno in corso di rinnovo**".

Permessi di soggiorno in attesa di primo rilascio

Relativamente ai permessi di soggiorno in attesa di primo rilascio, la nota del Ministero dell'Interno del 13.12.2007 consente, in questi casi, di applicare la Direttiva Ministeriale n.

749 del 20.02.2007. Tale direttiva autorizza l'esercizio di un'attività economica qualora il cittadino extracomunitario:

1. abbia presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno allo Sportello Unico per l'immigrazione;
2. sia in possesso della copia del modello di richiesta del permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione;
3. sia in possesso della ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dall'Ufficio Postale;
4. abbia sottoscritto il contratto di soggiorno.

Pertanto i permessi di soggiorno in attesa di primo rilascio consentono di presentare la domanda di iscrizione nel RI/AIA qualora, in aggiunta alla restante documentazione richiesta, si alleghino alla pratica i seguenti atti:

1. copia del passaporto in corso di validità (non è più necessario verificare la presenza del visto di ingresso per uno dei motivi che consentono l'iscrizione nel registro delle imprese);
2. dichiarazione sostitutiva attestante che il rilascio del permesso di soggiorno è stato richiesto per uno dei motivi che consentono l'iscrizione nel registro delle imprese (va specificato il motivo);
3. copia della ricevuta rilasciata dalla Questura o dagli Uffici postali. In quest'ultimo caso l'operatore di Poste provvederà a consegnare la ricevuta della raccomandata che dovrà essere compilata dallo straniero. La ricevuta che verrà rilasciata allo straniero all'atto della presentazione della domanda, è dotata di requisiti di sicurezza e riporta i codici di accesso (Codice Assicurata e Codice Ologramma) all'area riservata per conoscere lo stato di avanzamento della pratica. L'addetto del registro delle imprese, al momento dell'istruttoria della pratica, verificherà l'esistenza e lo stato della pratica accedendo al sito <https://www.portaleimmigrazione.it/ELI2ImmigrazioneWEB/Pagine/StartPage.aspx>
4. copia della dichiarazione di ospitalità o del contratto di locazione (o altro documento in grado di dimostrare il possesso di un contratto di soggiorno). In alternativa è possibile allegare apposita dichiarazione sostitutiva attestante quanto segue:

“nel plico trasmesso alla Questura o allo Sportello Unico dell’Immigrazione presso la Prefettura per il rilascio del permesso di soggiorno è contenuto il (es. la dichiarazione di ospitalità) con la quale il sig... ha concesso al sottoscritto in (es. comodato) l’abitazione in Comune di.... Via....”

Su tutti i documenti va resa la dichiarazione sostitutiva di corrispondenza all’originale. Ai sensi dell’art. 47 del dpr 445/00 tale dichiarazione sostitutiva di corrispondenza potrà essere rilasciata esclusivamente dall’interessato (il titolare dei documenti di cui alla dichiarazione sostitutiva) o da un altro soggetto a condizione che quest’ultimo esibisca una specifica delega in originale, allegando documento di identità del delegato e del delegante. Nel caso di pratica telematica/informatica vale come delega la procura allegata o in alternativa la dichiarazione di cui alla l. 350/03 (ovviamente con riferimento, in quest’ultimo caso, alle sole società).

In sede di evasione della pratica va indicato nel MAD la seguente dicitura “**permesso di soggiorno in corso di rilascio**”.

Art. 11. Paesi dell’Unione Europea

Ai cittadini di stati appartenenti all’Unione Europea si applicano le disposizioni dei cittadini comunitari.

I Paesi appartenenti all’Unione Europea sono:

| | | | |
|-----------------|------------|-------------|-------------|
| Austria | Belgio | Cipro | Danimarca |
| Estonia | Finlandia | Francia | Germania |
| Grecia | Irlanda | Italia | Romania |
| Lettonia | Lituania | Lussemburgo | Malta |
| Paesi Bassi | Polonia | Portogallo | Regno Unito |
| Repubblica Ceca | Slovacchia | Slovenia | Spagna |
| Svezia | Ungheria | Bulgaria | Croazia |

La presente direttiva sostituisce le precedenti.

IL CONSERVATORE

(Dott. Pietro Scola)

